

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In Nome Del Popolo Italiano**  
**IL TRIBUNALE DI CASSINO**  
- Sezione Civile -

in persona del dott. Lorenzo Sandulli, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta il 06.06.2020 al ruolo generale contenzioso n. xxxx e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 12.6.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;

proposta da parte opponente **SOCIETA' OPPONENTE** (C.F. omissis) in persona del l.r.p.t., **OMISSIS** (C.F. omissis) e **OMISSIS** (C.F. omissis), rappresentata e difesa, sia disgiuntamente che congiuntamente, giusta procura in atti, dall'Avv. omissis e dall'Avv. omissis ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in omissis;

nei confronti di parte opposta **SOCIETA' OPPOSTA** (C.F. omissis) e per essa, quale mandataria, la **MANDATARIA** (C.F. omissis), a sua volta rappresentata dalla **RAPPRESENTANTE** (C.F. omissis), in persona dei rispettivi l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. omissis.

**OGGETTO:** opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c.

**CONCLUSIONI:** come da scritti difensivi e da verbali di causa.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con atto di citazione in opposizione proposto dagli opposenti avverso il precetto di euro 107.224,01 oltre spese successive ed interessi maturandi, notificato loro in data 26-28.02.2020, questi convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Cassino parte opposta al fine di sentir accertare e dichiarare, previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo:

i. il difetto di legittimazione attiva della **SOCIETA' OPPOSTA**, e per essa della **MANDATARIA**, e quindi della **RAPPRESENTANTE**, in ragione della mancata prova dell'intervenuta cessione dei crediti in blocco, con violazione degli artt. 4, l. n. 130/1999 e 58 TUB;

ii. la nullità dell'atto di precetto opposto, per indeterminatezza del suo contenuto ex art. 125 c.p.c., nonché l'assenza di garanzia patrimoniale in capo alla cessionaria-opposta;

iii. la inidoneità del contratto di mutuo di cui è stata preannunciata l'esecuzione a costituire valido titolo esecutivo per difetto del carattere dell'autosufficienza.

Si costituiva a mezzo del proprio legale la società opposta, la quale impugnando ogni avversa deduzione chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.

Nel corso del processo il giudice istruttore, con ordinanza del 14.01.2021, respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e concedeva i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. fissando l'udienza del 14.07.2021, per l'esame di eventuali istanze istruttorie.

Ritenuta la causa matura per la decisione, in ragione della sua natura documentale, il giudice istruttore ne disponeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni. A seguito di una serie di rinvii disposti a causa del carico di ruolo del giudicante, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 30.5.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini ex art. 190 co 2 c.p.c. (venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e venti giorni per il deposito di memorie di replica).

2. L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere respinta, dovendosi confermare tutte le considerazioni di cui all'ordinanza cautelare del 14.01.2021 e precisare che nell'attuale sistema normativo il Giudice può aderire, ma non è vincolato dalle altre pronunce, a maggior ragione se di merito.

Nello specifico, come già argomentato nell'ordinanza cautelare in merito all'infondatezza del primo motivo di doglianza (i) giova ricordare che "in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in

considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass., n. 15884/2019)”.

Nel caso che occupa, parte opposta ha dato sufficiente prova della titolarità del credito e, quindi, della propria legittimazione processuale, posto che, in ossequio al suddetto orientamento di legittimità, ha prodotto un estratto della G.U., parte seconda, n. 128 del 3.11.2018 relativo all’avviso di cessione crediti in blocco in capo alla stessa. Ed in tale insieme di crediti risulta ricompreso anche quello vantato nei confronti degli odierni oppositori, integrando tutte le condizioni previste in detto estratto (crediti sorti tra l’1.4.1988 e il 31.12.2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 e segnalati in "Centrale dei Rischi"). Da ciò si evince che la cessionaria **CESSIONARIA**, compiuta la pubblicazione in G.U., si è surrogata nei diritti della cedente, senza dover compiere ulteriori formalità. Si aggiunga che, per quanto sia stata correttamente effettuata nel caso di specie, l’iscrizione dell’operazione di cartolarizzazione presso il Registro delle Imprese non è elemento costitutivo della cessione, avendo solo la funzione di onere pubblicitario rilevante per il debitore, onere peraltro nemmeno imprescindibile (cfr. Tr. Spoleto, n. 522/2019). Si consideri inoltre che, come risulta dall’estratto conto ex art. 50 TUB di BPER, la posizione è identificata con il numero di direzione generale (NDG) 3693711 e che quest’ultimo risulta correttamente inserito nell’elenco dei rapporti ceduti da BPER ad **CESSIONARIA**. Ne discende che nessun dubbio sussiste circa l’inclusione del credito in questione nella cessione in favore dell’opposta **CESSIONARIA**.

Privo di pregio risulta, altresì, il **SECONDO MOTIVO** di doglianza (ii), a tenore del quale il precetto sarebbe nullo per indeterminatezza del suo contenuto dal momento che nello stesso si legge che “la parte mutuataria si è resa inadempiente non avendo effettuato il pagamento di rate di ammortamento scadute”, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine al momento in cui vi sarebbe stato il detto inadempimento, nonché in ordine al numero delle rate asseritamente scadute e non pagate, in violazione dell’art. 125 c.p.c.. Al riguardo deve osservarsi che il precetto può anche riportare solamente la somma intimata. Infatti, l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuta nel precetto a norma dell’art. 480, co. 1 c.p.c. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (cfr. Cass. 19/12/2023 n. 4008). Si consideri, inoltre, che nel caso di specie è la doglianza ad essere del tutto generica e contraddittoria, mentre nel precetto sono indicate in maniera ben distinta il debito scaduto, gli interessi di mora e, quindi, il debito complessivo. Infondato risulta il secondo motivo di doglianza anche nella parte in cui l’opponente si duole di una insufficiente garanzia patrimoniale dell’opposta. Detto motivo risulta inconferente rispetto al caso di specie, non avendo gli oppositori formulato alcuna domanda di condanna nei confronti dell’opposta.

Per quanto riguarda il terzo motivo di doglianza (iii), ovvero la inidoneità del contratto di mutuo a costituire titolo esecutivo per difetto del carattere dell’autosufficienza, va qui richiamato e ribadito in linea generale il principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell’incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (cfr. Cass. n. 14/2011).

Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l’interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass. n. 17194/2015).

Tornando al caso in esame, nel contratto di mutuo stipulato per atto pubblico il 13.2.2013, all’art. 1 si legge: “La Banca concede alla parte mutuataria, che accetta, un mutuo ai sensi degli articoli 38 e seguenti del D.Lgs. 1/9/1993 n.385 di Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), disciplinato dai patti contenuti nel presente contratto e dalle norme di legge vigenti in materia di credito fondiario. La somma di Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) viene consegnata alla parte mutuataria, che mediante la sottoscrizione del presente atto ne rilascia quietanza e si dichiara debitrice, ad ogni effetto

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

e senza eccezione alcuna, del corrispondente importo nei confronti della Banca [...]. La parte mutuataria riconsegna alla Banca mutuante la somma mutuata, costituendola in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca stessa a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della medesima Parte mutuataria dal presente contratto e relativi allegati [...].

Nel contratto, quindi, parte opponente ha dichiarato di aver ottenuto la disponibilità giuridica delle somme mutate che, nello stesso tempo, ha deciso di conferire in deposito cauzionale presso la banca mutuante. La presenza della quietanza e la contestuale immediata disposizione della somma conferita in deposito costituiscono evidenza di esercizio pieno della volontà negoziale dell'opponente, che, evidentemente, ha ricevuto il denaro e ne ha deciso la sorte. Se si fosse trattato di mutuo condizionato, non vi sarebbe potuta essere né quietanza, né disposizione della somma, poiché esse sarebbero state vincolate all'avverarsi delle condizioni pattuite con mera promessa di finanziamento, cosa che nel caso di specie non è avvenuta (cfr. Cass., n. 25632/2017). In conclusione, il mutuo di cui è stata preannunciata l'esecuzione integra un idoneo titolo esecutivo ossequioso del principio di autosufficienza.

3. Alla luce delle pregresse considerazioni, l'opposizione non può, dunque, trovare accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, con applicazione dei valori medi, previsti per tutte le fasi, dei procedimenti di primo grado il cui valore è compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00. Si giustifica la riduzione del 30% per l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione delle parti, così provvede:

- respinge l'opposizione;
- condanna gli opposenti **SOCIETA' OPPONENTE** in persona del l.r.p.t., **OMISSIS**, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'opposta **Aqui s.r.l.** e per essa, quale mandataria, la **MANDATARIA**, a sua volta rappresentata dalla **RAPPRESENTANTE** in persona dei rispettivi l.r.p.t., che liquida (già operata la riduzione) in euro 9.872,10, oltre spese generali ed oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Cassino, il 27.7.2023

Il Giudice, Dott. Lorenzo Sandulli